

zioni. Rimane però il fatto che questa sia una variante alla legge generale della contabilità dello Stato, perchè in caso diverso questa disposizione non sarebbe scritta.

Rimane stabilito che la liquidazione è dunque fatta senza l'intervento della Corte dei conti. Se ciò sia stato fatto finora in questi ultimi tempi non mi riguarda. Che si sia trasandata la legge di contabilità sarà una ragione di biasimo e non di lode. È certo però che alla Corte dei conti sfugge questa liquidazione.

Qual'è allora la guarentigia che assicura che la liquidazione sia fatta esattamente?

La Corte dei conti non entrandoci più, le trattative di questa liquidazione sono fatte tra Ministero e interessati. Non vi è più nessun controllo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di presentare una relazione.

FACTA, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione generale sull'Amministrazione delle finanze durante l'esercizio dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione della relazione generale sull'Amministrazione finanziaria, durante l'esercizio dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909.

Si riprende la discussione sul disegno di legge:  
Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

PRESIDENTE. Procediamo nella discussione.

#### CAPO II.

#### Somministrazione di fondi.

##### Art. 6.

Tra le direzioni di commissariato militare e le sezioni di tesoreria sono aperte contabilità speciali da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento.

(È approvato).

##### Art. 7.

Possono emettersi a favore delle direzioni di commissariato mandati di anticipazione regolati secondo il bisogno, da com-

mutarsi in quietanze di entrata a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo precedente:

a) per gli assegni e le indennità degli ufficiali;

b) per gli assegni, il vitto e la vestizione, il casermaggio ed ogni altra spesa occorrente pel mantenimento degli uomini di truppa;

c) pel servizio degli stabilimenti di commissariato;

d) pel mantenimento ed il servizio dei quadrupedi;

e) per le spese generali dei corpi.

I detti mandati devono contenere, oltre l'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale vengono tratti, nonchè la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.

(È approvato).

##### Art. 8.

Le direzioni di commissariato per le spese che debbono fare direttamente, per quelle da farsi dai corpi, istituti e stabilimenti compresi nella propria circoscrizione e per i pagamenti da farsi dalle sezioni di tesoreria ai creditori, traggono ordini di pagamento sulle rispettive contabilità speciali.

(È approvato).

##### Art. 9.

Le contabilità delle anticipazioni fornite alle direzioni di commissariato e delle somme da queste passate ai corpi, istituti e stabilimenti militari, sono rese trimestralmente o a periodi più brevi, rivedute dall'Amministrazione centrale e quindi inviate alla Corte dei conti per la giustificazione delle somme anticipate.

Il discarico definitivo delle anticipazioni viene eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario, tenendo conto, nell'ultima contabilità periodica, o in contabilità suppletive, degli addebiti e degli accrediti dipendenti dalle rettificazioni avvenute nella revisione delle singole contabilità.

RUBINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI. Ho concordato con l'onorevole ministro del tesoro il seguente emendamento: di eliminare, cioè, le parole: « trimestralmente o a periodi più brevi », per sostituirle con quest'altre: « mensilmente e soltanto per determinati conti da stabilirsi